

## COMMISSIONI RIUNITE INTERNI (I) ED ESTERI (II)

### I.

## SEDUTA DI VENERDÌ 19 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE **MARAZZA**

### INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
Riforma della carriera diplomatica. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (1785) . . . . .	1
PRESIDENTE . . . . .	1, 2, 4, 5, 6, 8
MONTINI, Relatore per la Commissione (esteri) . . . . .	1, 4
DELLE FAVE, Relatore per la I Commissione (Interni) . . . . .	2, 7
LUPIS . . . . .	2
CHIOSTERGI . . . . .	3
AMBROSINI . . . . .	4
TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . .	4, 6, 7, 8
LACONI . . . . .	5
BELLAVISTA . . . . .	5
BERTINELLI . . . . .	5, 8
DELLI CASTELLI FILOMENA . . . . .	6
TESAURO . . . . .	6, 7, 8
LUZZATTO . . . . .	6
MARTUSCELLI . . . . .	7
TREVES . . . . .	7, 8
LONGHENA . . . . .	7
BASSO . . . . .	8
LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio . . . . .	8
CARIGNANI . . . . .	8

**La seduta comincia alle 9,10.**

**Discussione del disegno di legge: Riforma della carriera diplomatica. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (1785).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riforma della carriera diplomatica.

Questo disegno di legge è stato già approvato dalla III Commissione permanente del Senato.

Hanno facoltà di riferire i due relatori: per la II Commissione (Esteri) onorevole Montini, e per la I Commissione (Interni) onorevole Delle Fave.

MONTINI, *Relatore per la Commissione esteri*. In tutto il mondo siamo di fronte alla tendenza ad unificare i ruoli diplomatici che in Italia, oggi, sono divisi in due rami: quello consolare e quello diplomatico; a parte altri ruoli secondari, come quello degli addetti stampa, degli addetti commerciali, e via di seguito. Vi è questa tendenza, perché ormai si appalesa sempre più la necessità di selezionare un corpo scelto di cui lo Stato possa aver bisogno nei suoi rapporti con l'estero. Per questo esiste già una legge speciale per l'organico del Ministero degli affari esteri.

Il funzionario dello Stato ha uno *status* giuridico, generale ma v'è qualche qualifica di servizio che determina la necessità di un ruolo particolare. Il ruolo particolare del Ministero degli esteri è costituito dai funzionari consolari che esercitano funzioni più direttamente amministrative (quelle di notaio, quelle emigratorie, ecc.) e dai diplomatici, che assurgono a funzioni specializzate.

Io ritengo che l'unificazione dei ruoli significa la selezione di una quantità di persone abilitate a rappresentare lo Stato nei rapporti con gli altri Stati, funzione che non è strettamente diretta all'amministrazione ordinaria, ma costituisce un servizio particolarissimo, quale è quello della rappresentanza del paese al di fuori dei suoi confini.

## COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

Questo servizio oggi si è molto ampliato, per tutti i rapporti con gli enti internazionali, come l'O. N. U., la F. A. O., l'Ufficio Internazionale del lavoro, ecc.; tutti enti che hanno bisogno di avere dei rappresentanti fissi della politica di un paese.

La tendenza alla unificazione ha già dei precedenti nella nostra legislazione: infatti la carriera diplomatica e quella consolare si unificavano dal quarto grado in poi. Non mi dilungo ad illustrare le ragioni per le quali questa tendenza ha la sua giustificazione. Ma, poiché ci troviamo riuniti insieme con la Commissione degli interni, nella cui competenza rientrano tutti i problemi riguardanti il personale dello Stato, insisto nell'affermare che c'è bisogno di una legge specifica per questo ruolo, perché è un ruolo di carattere particolare.

Quali sono le altre principali caratteristiche della legge? Vi è quella delle promozioni, che vengono fatte per merito e per anzianità nei gradi inferiori e sono per merito comparativo nei gradi superiori. Altra caratteristica è il collocamento a riposo, che avviene dopo un certo periodo di permanenza nel grado.

Le obiezioni a questa legge non derivano dalla sua impostazione o da queste sue caratteristiche, ma piuttosto dalla sua applicazione ai casi particolari, in quanto possono essere turbate le aspettative del personale per il fatto della unificazione dei due ruoli: questa, infatti, può determinare l'acceleramento della carriera per qualcuno e il ritardo per qualche altro. Ma, debbo dire che non esiste una lesione di giustizia nei confronti di nessun funzionario, per cui si possa pensare che verrebbe ad esser violato qualche interesse legittimo.

DELLE FAVE, *Relatore per la Commissione interni*. Il relatore della Commissione per affari esteri ha esposto le caratteristiche principali di questo disegno di legge, il quale ha, più che altro, un carattere tecnico professionale. Quindi, la competenza della I Commissione entra, più che altro, nella parte preliminare e in qualche particolare che vedremo procedendo all'esame degli articoli.

L'eccezione fondamentale che si potrebbe presentare è questa: essendo in preparazione la riforma generale della burocrazia, non si vede la ragione per la quale questo disegno di legge dovrebbe precederla. Questa obiezione è stata sollevata anche al Senato, ma a me pare, che sia senza fondamento, perché, come avete inteso dall'onorevole Montini, la parte generale, quella cioè che riguarda le norme generali sullo stato giuridico degli im-

piegati statali, incide molto relativamente su questo disegno di legge, che ha un carattere soltanto tecnico-professionale. D'altra parte, bisogna ricordare che la materia è già regolata da una legge speciale, quella del 2 giugno 1927, n. 862, che tratta appunto della riforma della carriera diplomatica. Quindi, nulla osta che con una altra legge speciale si regoli questa materia.

Desidero far presente che in parecchi articoli si riferiscono alle norme regolamentari che dovrebbero venire, in un secondo tempo, a disciplinare, completamente, l'attuazione di questa legge. Se incidenze ci saranno con la futura riforma burocratica, potranno eventualmente essere prese in considerazione nel regolamento.

A questo riguardo, debbo far presente che il primo titolo, relativo all'ammissione e alla nomina, non innova le disposizioni precedenti; quindi, è una materia assolutamente intonsa agli effetti di quella che sarà la riforma della burocrazia.

Per queste considerazioni di ordine generale, ritengo che la prima Commissione, per la parte di sua competenza, possa esprimere parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUPIS. Questo disegno di legge ha una storia molto lunga e dimostra che quando la burocrazia vuole arrivare ad uno scopo, riesce a superare tutti gli ostacoli. I funzionari di palazzo Chigi hanno deciso che questo disegno di legge deve essere approvato nel più breve termine possibile; ce ne sono altri di importanza maggiore, che rimangono per lungo tempo all'ordine del giorno di una commissione o dell'altra, ma questo deve essere approvato rapidamente. Sembra che sia d'importanza fondamentale; quasi che i servizi all'estero siano compromessi se non si approva al più presto questo disegno di legge.

Al Senato il disegno di legge è stato quasi radicalmente trasformato da quello che era il testo originale e se ne è discusso in sei o sette sedute. Alla Camera, inoltre, a differenza del Senato, la discussione si svolge a Commissioni riunite. Non riesco a comprendere la diversità di questa procedura.

Ad ogni modo, questo disegno di legge — che deve avere una certa importanza se ha tanto preoccupato i nostri colleghi della Commissione degli esteri del Senato — ha dato da riflettere anche a me e devo confessare che non sono rimasto convinto neppure oggi dopo la relazione dell'onorevole Montini.

## COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

Nessuno ci ha spiegato quali sono le manchevolezze o le deficienze che eviteremmo, approvando il disegno di legge, il quale è anche manchevole nella forma, perché parla di riforma della carriera diplomatica, mentre, in effetti, si tratta soltanto della soppressione della carriera consolare, che viene a essere fusa con quella diplomatica. Il collega Montini ha detto che oggi i nostri consoli, per le funzioni a cui sono chiamati, hanno bisogno di una rete di cognizioni che permetta loro di rappresentare il paese in ogni evenienza. Se non mi sbaglio, in tutti gli organismi ai quali egli ha accennato, O. N. U., F. A. O., ecc., vi sono degli addetti speciali, che non hanno nulla a che fare con la carriera consolare. C'è una delegazione speciale presso l'O. N. U. e una delegazione speciale presso la F. A. O., e potrei elencare decine e decine di organismi internazionali, in cui vengono destinati degli specialisti o, per lo meno, persone che sono considerate tali dal Ministero.

Io ho una certa conoscenza di quelli che sono i bisogni delle nostre comunità all'estero, per aver vissuto 19 anni fuori d'Italia e credo di poter affermare che questa riforma danneggia gli interessi delle nostre comunità. Il console all'estero ha funzioni di notaio, di ufficiale di stato civile, nonché di assistenza degli italiani che si trovano nella sua comunità. Tutte queste funzioni richiedono, indubbiamente, una grande esperienza, perché dal modo come sono svolte, dipende se il nostro connazionale può riuscire ad ottenere in Italia quello che gli compete, oppure no. Sono quindi funzioni della massima delicatezza. I consoli che sono nelle città portuali, per esempio, funzionano anche come ufficiali marittimi per tutte le vertenze tra gli equipaggi e gli armatori. Ora, tutte queste capacità, più che dagli studi precedentemente fatti, vengono perfezionate dall'esperienza, e i consoli, attraverso l'esperienza quotidiana dei singoli problemi, riescono a diventare veramente i consoli generali esperti in materia.

Inutile che accenni anche alla assistenza che gli stessi danno agli emigranti.

Né si dica che gli impiegati dei consolati potrebbero provvedere a queste cose. Chi ha una conoscenza, anche rudimentale, dei consolati all'estero, si rende conto che queste mansioni affidate ai consoli difficilmente potrebbero essere espletate da funzionari di cancelleria e da altri impiegati.

Sono, quindi, preoccupato che dalla fusione della carriera diplomatica con quella

consolare, possa determinarsi una situazione tale da danneggiare le nostre comunità all'estero.

Ora io chiedo alla Commissione se in questo momento così delicato, per la tensione esistente nei rapporti internazionali, abbia intenzione di approvare questo disegno di legge che non migliora la nostra rappresentanza all'estero, e, soprattutto, non rende più efficiente quella che deve essere la funzione dei consoli nella assistenza alle comunità italiane.

Propongo perciò di non passare all'esame degli articoli.

CHIOSTERGI. Anche io ho avuto dei dubbi sulla necessità di questa fusione dei servizi diplomatici con la carriera consolare. Anche io ho vissuto per trentadue anni all'estero e conosco le deficienze dei nostri consolati. Però, mi sono convinto che il rimandare questa discussione non risolverebbe nulla.

L'onorevole Lupis ha detto che la burocrazia di Palazzo Chigi è tanto potente che ha potuto far giungere in porto questa legge, che è meno importante di tante altre, le quali aspettano, insabbiata da molto tempo. Ma, perché io avevo espresso dei dubbi in sede di commissione degli esteri quando si esaminò per la prima volta questo disegno di legge? Perché il console, in generale, ha bisogno di una preparazione molto più precisa soprattutto per ciò che riguarda la tecnica consolare, di quello che non abbia il diplomatico. Finora era una funzione completamente diversa da quella del diplomatico. Però, ci siamo accorti successivamente che l'antica diplomazia, che era tutta esteriorità e non aveva bisogno di nessuna preparazione tecnica speciale — tanto è vero che i diplomatici quasi sempre si occupavano di antichità o di poesia o di altre questioni del genere, che non avevano niente a che fare con la rappresentanza degli interessi della nazione — oggi è cambiata. Questo disegno di legge tende a cambiare anche gli uomini. Ed è per questo che io ritengo che non dobbiamo rinviare l'approvazione di questa legge.

Io vorrei che la preparazione, che fino adesso era indispensabile per il corpo consolare, divenisse indispensabile anche per il corpo diplomatico, affinché i due rami riuniti, rappresentassero veramente tutti gli interessi del nostro paese, compresi quelli delle nostre colonie, all'estero.

Ma, giacché stiamo risolvendo uno dei problemi delle nostre rappresentanze all'estero, permettetemi di insistere ancora una

## COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

volta sulla necessità di provvedere anche ai più piccoli collaboratori, ai più fedeli, del nostro corpo consolare e diplomatico. In trentadue anni ho visto delle cose, che, se avessi il tempo di raccontarle, spaventerebbero addirittura, per il senso inumano con cui sono trattati i cosiddetti « locali ». Oggi da parte del governo v'è l'intenzione di risolvere questo problema, ma il disegno di legge elaborato è, secondo me, insufficiente. Non bisogna risolvere il problema per un terzo degli impiegati locali, ma per tutti. Costoro vanno difesi, perché, anche se sono i più piccoli funzionari dei nostri consolati e delle nostre ambasciate, senza di loro le nostre ambasciate e i nostri consolati non potrebbero funzionare.

Quanto al disegno di legge, in discussione dichiaro di essere contrario alla proposta dell'onorevole Lupis di non passaggio agli articoli.

AMBROSINI. La questione è stata già trattata varie volte. L'onorevole Chiostergi ha espresso il suo pensiero e il suo sentimento con parole così chiare ed elevate, che non ritengo sia il caso di aggiungerne altre. Mi limito ad aderire completamente a quello che egli ha detto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

MONTINI, *Relatore per la Commissione esteri*. Io non avrei alcuna obiezione da fare alla impostazione dell'onorevole Lupis, ma i mezzi che lui propone sono contrari al fine che vogliamo raggiungere. È proprio per dare una assistenza completa ai nostri connazionali all'estero, che desideriamo preparare un corpo veramente qualificato in tutte le operazioni diplomatiche, che non sia quello che ci viene dalle tradizioni aristocratiche di persone che, forse, hanno soltanto una apparenza di capacità esteriore, ma che non potrebbero adempiere a tutte quelle funzioni che stanno tanto a cuore all'onorevole Lupis come a tutti noi.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ho ascoltato con una certa sorpresa l'onorevole Lupis, per il notevole rispetto che ho della sua competenza in materia.

La mia sorpresa, però, è motivata dal fatto che la sua notevole competenza e, quindi, la sua particolare passione, lo hanno portato, per amore di tesi, ad alcune concezioni che mi sembrano piuttosto paradossali di fronte alla realtà dei fatti. Egli ha parlato di una certa urgenza che sospingerebbe il disegno di legge in esame. A me non sembra: questo prov-

vedimento è stato presentato al Senato, due anni or sono; è stato esaminato ed approvato dal Senato dopo una lunga serie di riunioni; è stato trasmesso alla Camera il 6 gennaio del 1951. C'è stato, quindi, un tale lasso di tempo, che non mi pare si possa parlare di urgenza.

Né mi pare che si possa attribuire la paternità del progetto alla burocrazia di Palazzo Chigi, dal momento che, come ha detto lo stesso onorevole Lupis, il progetto è stato completamente trasformato dal Senato. Il progetto originario, infatti, prevedeva i due rami separati nelle disposizioni transitorie, e soltanto in via finale si addiveniva al ruolo unico. Invece, la III Commissione del Senato — nella quale, tra l'altro, ha voto preponderante l'opposizione — su deliberazione unanime, ha attuato senz'altro il ruolo unico.

Entrando, poi, nel merito della questione, debbo dire che non c'è urgenza immediata, però, indubbiamente, c'è la necessità che questa legge — modificata come si crederà — giunga in porto. Perché solo allora sarà possibile fare quella serie di trasferimenti che sono necessari, mentre in questo momento l'amministrazione ha le mani legate, in attesa che la legge venga definitivamente approvata.

Il problema sollevato dall'onorevole Lupis poteva quindi essere posto al momento della presentazione di questo disegno di legge o al momento in cui al Senato se ne cominciò la discussione; ma, ormai, poiché il disegno di legge è stato approvato dalla III Commissione del Senato, in sede legislativa, è necessario procedere oltre.

Venendo alla sostanza della legge, cioè alla fusione delle due carriere, sono d'accordo che ci possono essere dei difetti in questo ramo unico. Evidentemente, non è un sistema perfetto. Vediamo che in alcuni paesi d'Europa, d'America, d'Asia vi è il ramo unico, in altri i due rami, in altri ancora, si è passati da un sistema all'altro. Anche a Palazzo Chigi ci sono due tendenze. Però, allo stato dei fatti, vi sono notevoli vantaggi nella fusione. Oggi i tempi sono cambiati. Non esiste più quella diplomazia esclusivamente delle cancellerie, per cui il lavoro diplomatico si staccava completamente da quelli che erano i contatti con l'opinione pubblica, contatti tipici dei consolati e particolarmente dei consolati generali. D'altra parte, sappiamo che ci sono delle ambasciate, che finiscono per svolgere delle vere e proprie funzioni di consolati; l'ambasciatore che si trova a La Paz o a Lima, si trova, in realtà, a trattare soltanto i problemi della emigrazione che l'onorevole Lupis attribuisce ai consolati.

## COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

Quindi, si ha veramente una fusione delle due funzioni.

Del resto, il difetto lamentato dall'onorevole Lupis, che la carriera consolare richiede una preparazione più tecnica, a differenza di quella diplomatica, sussiste anche adesso, perché fino al grado settimo il ramo è unico. Dovremmo istituire i due rami fin dall'inizio della carriera, come avviene in alcuni paesi.

Perciò, anche tenendo conto del fatto che non c'è nulla di perfetto in questa soluzione che ha i suoi lati positivi e negativi, ritengo che la soluzione accolta dalla Commissione del Senato, invece di quella proposta dal Governo, possa essere il meglio possibile.

D'altra parte, faccio voti perché a qualche soluzione si addivenga al più presto, in quanto ci troviamo arrestati in quella che è la nostra attività amministrativa.

Per quanto riguarda quello che ha detto l'onorevole Chiostergi sugli impiegati locali, gli do atto che sempre egli ha invocato la sistemazione di questi impiegati. Io me ne sono occupato e un disegno di legge a tal fine è stato già predisposto. Dice l'onorevole Chiostergi che non è sufficiente; ma gli rispondo che è quanto di più il Ministero degli esteri ha potuto ottenere da quello del Tesoro. Noi saremmo disposti ad estendere il disegno di legge a tutti, ma osta purtroppo la questione finanziaria.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare la proposta dell'onorevole Lupis di non passaggio all'esame degli articoli.

LACONI. Per dichiarazione di voto. Il gruppo comunista è favorevole alla proposta di non passare all'esame degli articoli, presentata dall'onorevole Lupis, soprattutto perché non si comprende per quale ragione, mentre si attende la riforma generale della burocrazia, che è allo studio, si debbano regolare, indipendentemente dal resto, le carriere diplomatica e consolare.

Al Senato, l'onorevole Brusasca parlava della tensione del personale degli esteri, che avrebbe reso necessario questo provvedimento, in attesa della riforma della burocrazia. Se questa tensione vi era ai primi del 1950, oggi, nell'ottobre 1951, o essa dovrebbe aver portato al totale fallimento, oppure non ha più ragione d'essere. La riforma della burocrazia dovrebbe essere pressoché in porto; non vediamo, quindi, per quale ragione debba essere isolato il problema dei funzionari della diplomazia per essere risolto per conto proprio.

BELLAVISTA. Io voterò contro la proposta Lupis proprio per le stesse ragioni adottate dall'onorevole Laconi. E, cioè, perché sono scettico che arrivi in porto la riforma della burocrazia. Cominciamo quindi, per ora, a riordinare i ruoli dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Lupis di non passare all'esame degli articoli.

(Non è approvata).

Passiamo allora all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Alla carriera diplomatica si accede mediante esame di concorso; per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, col godimento dei diritti pubblici;

b) età non minore di 21 anni né maggiore di 30, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione dei limiti di età circa l'ammissione ai pubblici concorsi;

c) regolare condotta civile e morale;

d) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatica;

e) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, conseguita presso una Università o altro Istituto equiparato della Repubblica.

L'Amministrazione può non accogliere le domande di ammissione al concorso per difetto di attitudine professionale ».

BELLAVISTA. L'onorevole Sottosegretario non ignora certamente, in relazione a quanto dispone l'articolo 1, che delle aspiranti di sesso femminile, essendosi presentate ai concorsi per la carriera diplomatica, hanno visto respinta la loro domanda. Ciò in dispregio dell'articolo 51 della Costituzione. In proposito pende ricorso presso il Consiglio di Stato.

Io sono contrario all'ingresso delle donne nella magistratura, e l'ho dichiarato; ma della carriera diplomatica penso che esse possano fare parte benissimo.

BERTINELLI. Io desidero dei chiarimenti su questo articolo 1. Innanzi tutto, l'ultimo capoverso mi sembra assolutamente assurdo, perché non vedo come si possa, prima del concorso, dimostrare una attitu-

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

dine professionale per quella carriera alla quale si desidera essere ammessi.

Un secondo chiarimento riguarda la lettera c): «regolare condotta civile e morale». Chi deve rilasciare questa attestazione? I sindaci, forse?

Un terzo chiarimento riguarda la lettera d): «Costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ecc.». Chi determina questa costituzione? La commissione esaminatrice degli uffici del Ministero, o una commissione esaminatrice, la quale deve vedere se l'attestazione sulla costituzione fisica, rilasciata dal medico, è acclusa tra i documenti richiesti per la partecipazione al concorso? È necessario stabilire che l'aspirante deve essere in grado di affrontare qualsiasi clima?

Desidero, quindi, avere dei chiarimenti su questi tre punti, perché, a secondo delle risposte, proporrò, oppure no, degli emendamenti.

DELLI CASTELLI FILOMENA. A me non sembra perfetta la dizione del primo comma dell'articolo 1 col quale si inizia la legge sulla riforma della carriera diplomatica: «Alla carriera diplomatica si accede mediante esame di concorso ecc.». Desidererei che fosse modificata in relazione alle osservazioni dell'onorevole Bellavista, sul diritto sancito dalla Costituzione della uguaglianza di diritti e di doveri tra uomini e donne per accedere agli uffici pubblici.

Vorrei sentire in proposito il parere del Sottosegretario Taviani su questa nuova formula che proporrei: «Tutti i cittadini italiani accedono all'esame di concorso, purché abbiano i seguenti requisiti...ecc».

Tutte le leggi emanate dopo la Costituzione dispongono, implicitamente, che le donne possono concorrere ai pubblici uffici con uguali diritti degli uomini. Tuttavia, ci sono dei concorsi, notificati sulla Gazzetta Ufficiale, che portano l'annotazione: «A questo concorso non possono partecipare le donne». Ora, data questa confusione, ritengo che bisogna essere espliciti nella legge in esame.

PRESIDENTE. Do lettura di un emendamento presentato dall'onorevole Tesauro, sostitutivo, alla lettera e), delle parole: «Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio» con le parole «Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze diplomatiche e consolari, o in economia marittima o in economia e commercio».

TESAURO. Desidero dare un chiarimento. Vengono rilasciati da alcuni istituti le lauree in scienze diplomatiche e consolari. Sarebbe

veramente assurdo che queste lauree fossero escluse da quelle necessarie per accedere alla carriera diplomatica o consolare.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È pacifico che sono inclusi i titoli equipollenti.

TESAURO. Ma quando l'articolo contiene una elencazione tassativa, non si possono ritenere inclusi i titoli equipollenti od equiparati. Bisognerebbe allora aggiungere: «o titoli equiparati od equipollenti».

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per quanto riguarda l'ammissione delle donne alla carriera diplomatica, debbo dichiarare che è implicito nell'articolo 1 che anche le donne possono accedere. Non v'è alcun dubbio, perché, in caso contrario, dovrebbe esservi una esplicita esclusione. Le leggi che vengono emanate nell'ambito della nuova Costituzione, non possono più portare differenze tra uomini e donne. Possiamo quindi evitare di apportare emendamenti di pura forma.

Circa l'obiezione dell'onorevole Bertinelli relativa alla lettera c), s'intende che ci si riferisce al normale certificato di buona condotta. Quanto alla sana costituzione fisica, è tradizione che essa sia accertata dall'ufficiale sanitario o dai medici militari. Tutto ciò non può essere detto nella legge, ma sarà materia di regolamento.

LUZZATTO. Desidero fare un rilievo sull'ultimo comma dell'articolo 1. Si tratta della facoltà indiscriminata concessa alla Amministrazione di non accogliere le domande per difetto di attitudine professionale. Secondo la mia opinione, si cade in una contraddizione in termini, perché si viene ad escludere dal concorso chi invece solo dal concorso dovrebbe essere dichiarato inetto. Non si capisce come l'aspirante possa essere dichiarato inetto prima ancora di avere espletato il concorso. La formula viene a significare che v'è la facoltà discrezionale da parte dell'amministrazione di dichiarare inidoneo chiunque manchi di alcuni requisiti che non sono però specificati. Tutti certamente comprenderanno a quali abusi ciò possa dar luogo. Questa disposizione offende i diritti di uguaglianza dei cittadini e quindi le norme della Costituzione.

Chiedo perciò che questo comma sia soppresso.

Mi permetto di ricordare che la questione fu già sollevata altra volta alla Camera. Ho qui il testo della risposta del Sottosegretario Andreotti a una interrogazione dell'onorevole Sansone presentata nel 1949. Il Sottosegre-

## COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1951

tario alla Presidenza si dichiarava pienamente d'accordo con l'onorevole interrogante e meravigliato che ancora in taluni bandi di concorso sussistesse questa norma di chiara tradizione fascista, ormai incompatibile con la pratica democratica.

Se questo era il parere dell'onorevole Andreotti, non vedo come possiamo, in una legge che regola i concorsi futuri, introdurre di nuovo una norma di tal genere e molto pericolosa. So che in materia diplomatica una norma di questo genere era di prammatica anche prima del fascismo; ma non è compatibile con le nuove norme costituzionali, che sanciscono l'uguaglianza dei cittadini e il diritto di tutti di partecipare a tutte le carriere e a tutti i concorsi.

MARTUSCELLI. Sono d'accordo con i rilievi dell'onorevole Luzzatto. Anche io mi proponevo di chiedere la soppressione di questo comma. Altrimenti, si verrebbero a conferire alla pubblica amministrazione dei criteri discrezionali, che in passato sono serviti per fini tutti particolari.

Anche sulla lettera e) sono favorevole all'emendamento Tesauro. Quando si fa una elencazione di titoli, ove questa non sia esemplificativa e ove non si aggiunga « o titoli equipollenti », evidentemente non se ne possono aggiungere altri. È quindi assurdo escludere la laurea in scienze diplomatiche e consolari.

Quanto alla lettera c), rilevo anche qui un criterio di indeterminatezza. Oggi c'è il certificato di buona condotta rilasciato dal commissario di pubblica sicurezza. A me pare che bisognerebbe sostituire questo capo con una formula che dicesse: « Sono esclusi dal concorso coloro che hanno delle annotazioni nel certificato penale ».

TREVES. A me sembra che la dizione della lettera e) sia sufficientemente precisa. Non mi risulta che esistano lauree in scienze diplomatiche e consolari. C'è una facoltà di scienze politiche e sociali che rilascia una laurea in scienze politiche e sociali. C'è un progetto di riforma di questa facoltà, e, se il progetto sarà approvato, verranno rilasciati diplomi sia in materia amministrativa sia in materia diplomatica e consolare. Ma, allo stato attuale, non esiste questa laurea di cui parla l'onorevole Tesauro.

TESAURO. Posso affermare che il nostro ordinamento positivo prevede la laurea in scienze diplomatiche e consolari. Di modo che è assurdo fare una elencazione tassativa, senza includere questa specifica laurea. Per quello che riguarda la laurea in economia

marittima, io dico che, ammettendosi la laurea in economia e commercio, si creerebbe una sperequazione se si escludesse la laurea che alcuni istituti denominano di economia marittima.

DELLE FAVE, *Relatore per la Commissione interni*. Quanto all'emendamento Tesauro, credo che non sia il caso di aggiungere alla lettera e) « o equipollenti », perché ciò potrebbe dar luogo a confusione con altri tipi di lauree equivalenti a quella in giurisprudenza, come ad esempio la laurea in lettere e filosofia. Se è certo che esiste un titolo specifico di laurea in scienze diplomatiche e consolari, è meglio accettare l'emendamento Tesauro e inserire nella lettera e) anche questa laurea fra i requisiti per l'ammissione al concorso.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Luzzatto, non mi sembra che la nostra Costituzione, in alcun punto, voglia limitare il normale potere discrezionale dell'Amministrazione, per quanto egli abbia invocato una norma generale di equiparazione di diritti e di doveri. Si tratta di amministrazioni speciali, che hanno delle caratteristiche proprie, peculiari, e hanno quindi il diritto di garantirsi nella loro funzionalità e negli scopi che vogliono raggiungere. Non si tratta di una discriminazione di ordine politico, ma dei normali poteri discrezionali di un'amministrazione così delicata nell'esplicazione della sua attività.

Sono quindi contrario all'emendamento Luzzatto.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per quanto riguarda l'emendamento Luzzatto, mi rimetto a quello che ha detto il relatore. Voglio solo aggiungere che questo comma è il risultato di una lunghissima discussione nella III Commissione del Senato. Nella ristretta Commissione che ha rielaborato la legge, era rappresentata anche la parte che qui rappresenta l'onorevole Luzzatto. Accolgo infine l'emendamento presentato dall'onorevole Tesauro alla lettera e) dell'articolo 1.

LONGHENA. Noto che tra i documenti richiesti non si parla del certificato penale.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La precisazione dei documenti sarà fatta nel regolamento. È logico che deve essere presentato anche il certificato penale. Aggiungo che vi sono molte cose in questa legge che potrebbero essere oggetto di regolamento. Non è quindi il caso di mettercene altre.

BERTINELLI. La risposta non è soddisfacente, perché il regolamento deve essere fatto con i criteri che verranno approvati dalla Commissione. Domani potrebbe uscir fuori un regolamento che richiedesse il certificato del parroco.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Consiglio di Stato esaminerà se il regolamento sia, o meno, conforme alla legge.

BASSO. Appunto perché il regolamento stabilirà la documentazione, è necessario che la Commissione stabilisca quali sono i limiti della potestà regolamentare; altrimenti, in questa serie di documenti potremmo trovare anche che la condotta morale e civile si deve dimostrare col precetto pasquale.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questo non è possibile, né in base alla Costituzione, né in base alle leggi dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1; di cui ho dato dianzi lettura, fino alla lettera d) compresa.

(È approvato).

Passiamo alla lettera e) sulla quale l'onorevole Tesauro ha presentato un emendamento sostitutivo delle parole: «Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio» con le parole: «Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze diplomatiche e consolari, o in economia marittima o in economia e commercio».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ho fatto in questo frattempo gli opportuni accertamenti e ho controllato che non esistono i titoli di cui parla l'onorevole Tesauro.

CARIGNANI. La laurea in scienze diplomatiche e consolari viene rilasciata dall'Istituto «Cesare Alfieri» di Firenze.

TREVES. Io appartengo a quell'Istituto, e posso assicurare che non esiste questa laurea, ma solo quella in scienze politiche e sociali.

TESAURO. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Tesauro.

(È approvato).

Pongo in votazione la lettera e) così modificato.

(È approvata).

Pongo infine in votazione il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo sul quale è stato presentato un'emendamento soppressivo totale dall'onorevole Luzzatto.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto approvato nel seguente testo:

#### TITOLO I.

#### CONCORSO DI AMMISSIONE E NOMINA

##### ART. 1.

«Alla carriera diplomatica si accede mediante esame di concorso; per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici;

b) età non minore di 21 anni, né maggiore di 30, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione dei limiti di età circa l'ammissione ai pubblici concorsi;

c) regolare condotta civile e morale;

d) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatica;

e) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze diplomatiche e consolari o in economia marittima o in economia e commercio, conseguita presso una Università o altro Istituto equiparato della Repubblica.

L'Amministrazione può non accogliere le domande di ammissione al concorso per difetto di attitudine professionale».

Poiché s'è iniziata la seduta dell'Assemblea, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,40.**